



Prot. 1581

Data 15/03/2016

**Ai Responsabili di Servizio
All'Ufficio Segreteria e Contratti
All'Ufficio Lavori Pubblici**

E, p.c.
**Al Sindaco
Alla Giunta comunale**

Direttiva n. 4/2016

OGGETTO: Direttiva ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, del DPR n. 62 del 16.04.13 e del Codice di Comportamento integrativo per il personale del Comune di Isnello.

In coerenza con la normativa indicata in oggetto, e nel più generale ambito delle disposizioni in materia di anticorruzione, si impartiscono ai Responsabili di Servizi e agli Uffici competenti le seguenti disposizioni, da adottarsi senza ritardo:

- 1) Ai sensi dell'art. 53, comma 16 *ter*, del D.Lgs. 165/2001 che testualmente recita: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*, si ritiene necessario inserire le seguenti clausole:
 - NEI BANDI DI GARA deve essere inserita la condizione soggettiva di "non aver concluso, ai sensi dell'art. 53, c. 16 *ter*, del D.Lgs. n. 165/2001, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Isnello nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto";
 - NELLE DETRMINAZIONI DI AFFIDAMENTO E DI AGGIUDICAZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: "Tenuto presente che il Sig. titolare della ditta ha dichiarato, ai sensi dell'art. 53, c. 16 *ter*, del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Isnello nei propri confronti, per il triennio successivo alla conclusione del rapporto di lavoro";
 - NEI CONTRATTI DI AFFIDAMENTO: **Articolo...(Norma Anticorruzione)** "Il sig., titolare della ditta, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 53, comma 16 *ter*, del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti,

- che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Isnello nei propri confronti, per il triennio successivo alla conclusione del rapporto”;
- NEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE DI PERSONALE E DISCIPLINARI DI INCARICO: **Articolo...(Norma Anticorruzione)** “Il dipendente/l’incaricato si impegna, con la sottoscrizione del presente contratto/disciplinare d’incarico, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, a non prestare attività lavorativa, a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con il proprio apporto decisionale”.

La *ratio* della norma è volta al tentativo di ridurre il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Si intende evitare, ad esempio, che durante il periodo di servizio il dipendente possa preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la sua posizione e il suo potere all’interno dell’amministrazione per ottenere un lavoro con l’impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto.

Si evidenzia che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma citato in premessa sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Pertanto, i Responsabili dei servizi, i Responsabili di procedimento ed i componenti delle commissioni di gara, per quanto di rispettiva competenza, devono disporre l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente.

I Responsabili dei servizi competenti devono proporre alla Giunta la costituzione in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

I Responsabili dei Servizi, per quanto di competenza, sono incaricati di curare e verificare l’esatto adempimento della presente e di riferire tempestivamente al sottoscritto ogni eventuale problematica o disapplicazione.

- 2) Il D.P.R. 16.4.2013, n. 62, avente ad oggetto “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*” e il Codice di Comportamento integrativo per il personale del Comune di Isnello, adottato con delibera di Giunta Municipale n. 60 del 14/10/2015, definiscono i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. Essi si applicano:

- a) ai dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, del Comune di Isnello, ivi compresi i titolari di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici;
- b) al personale dipendente di altre Amministrazioni pubbliche che presti servizio presso il Comune di Isnello a qualunque titolo (ad esempio in virtù di comando, convenzione ex art. 14 del CCNL 22.1.2004, incarico ex art. 1, comma 557, della Legge 311/2004), nonché al personale utilizzato dal Comune per Lavori Socialmente Utili (LSU) ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n.468/1997;
- c) per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti del Comune, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;
- d) per quanto compatibili, ai collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell’Amministrazione comunale;
- e) per quanto compatibili, ai dipendenti dei soggetti controllati o partecipati dal Comune.

E’, quindi, necessario inserire le seguenti clausole:

- NEI BANDI DI GARA deve essere inserita la condizione soggettiva di “accettare il dovere, per l’appaltatore e, per il suo tramite, per i suoi dipendenti e/o collaboratori a

- qualsiasi titolo, del rispetto degli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e del Codice di comportamento integrativo per il personale del Comune di Isnello, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 14.10.2015";
- NELLE DETERMINAZIONI DI AFFIDAMENTO E DI AGGIUDICAZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: "Dato atto che nel contratto sarà inserita la clausola di risoluzione per la violazione da parte dell'appaltatore e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e del Codice di comportamento integrativo per il personale del Comune di Isnello, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 14.10.2015";
 - NEI CONTRATTI DI AFFIDAMENTO: **Articolo ...(Condizioni di osservanza dei codici di comportamento)** "Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e del Codice di Comportamento integrativo per il personale del Comune di Isnello, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 14.10.2015, l'affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili";
 - NEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE DI PERSONALE E DISCIPLINARI DI INCARICO: **Articolo ...(Condizioni di osservanza dei codici di comportamento)** "Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2011, n. 165", e del Codice di Comportamento integrativo per il personale del Comune di Isnello adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 14.10.2015, il dipendente/l'incaricato si impegna, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili".

Si dispone che la presente direttiva, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, venga pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente a cura del Servizio Affari Generali e Legali.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono
Cordiali saluti



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Eleonora Di Fede